

Sezione: CAMPANIA

Esito: SENTENZA

Numero: 645

Anno: 1996

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 11/11/1996

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Campania

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore **STARO**

PRESIDENTE F.F.

dott. Pietro **GRUMETTO**

CONSIGLIERE (REL.)

dott. Adriano **FESTA FERRANTE**

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio proposto da G. L., nato il Omissis, domiciliato in Omissis, Via Marco Polo, 31, con ricorso presentato in data 11/6/1993 avverso il decreto del Ministero dell'Interno n. 4375 del 19/6/1989.

VISTO il ricorso iscritto al n. 17/C del registro di segreteria;

VISTA l'istanza di prosecuzione del giudizio;

VISTI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 4 aprile 1995 il consigliere relatore; assenti le parti.

Ritenuto in

FATTO

Con istanza del 15/1/1992 G. L., ispettore di P.S. in congedo dal 18/7/83, titolare di pensione privilegiata di 3^a categoria dalla predetta data (D.M. n. 4375 del 19/6/89) e di 1^a categoria più cumulo di 6^a dal 1°/4/91 (D.M. n. 6170 del 28/9/92) chiedeva la rideterminazione della pensione con il computo degli interi benefici economici previsti dal D.P.R. 27/3/1984, n. 69 nelle percentuali e alle scadenze ivi stabilite.

A seguito del diniego opposto con nota del Ministero dell'Interno n. 333/H/2393/A in data 28/1/1992, ha proposto ricorso a questa Sezione per la declaratoria del diritto a tutti gli aumenti economici stabiliti dall'accordo contrattuale reso esecutivo dal D.P.R. 25/6/83 n. 344, rectius D.P.R. n. 69 del 1984 summenzionato, a modifica dell'anzicitato D.M. n. 4375 del 19/6/1989.

A fondamento della pretesa azionata pone l'art. 13, co. 2°, della l. 29/3/1983, n. 93 (legge quadro del pubblico impiego), per trarne la conseguenza che lo scaglionamento nel tempo dei singoli aumenti previsto dal succitato accordo contrattuale, dovuto, a suo dire, a mere esigenze di cassa, non preclude il diritto dei dipendenti in servizio alla data del 1/1/82 (decorrenza giuridica dell'accordo) alla applicazione integrale dei miglioramenti economici contrattuali.

A conforto della sua tesi richiama i principi affermati dalla Corte dei conti, Sez. III/pensioni civili n. 062502 del 22/6/1989 relativamente al personale della scuola.

D'altro canto, a sostegno del suo operato, l'Amministrazione ha fatto

pervenire in data 17/2/95 una nota con la quale si ribadisce che la liquidazione della pensione in godimento del ricorrente è stata effettuata con l'attribuzione dei benefici previsti dal citato D.P.R. n. 69/84 nella misura del 35%, essendo stato l'interessato collocato in congedo nel 1983.

Considerato in

DIRITTO

Il D.P.R. 27/3/1984, n. 69, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti, stabilisce, all'art. 2, i nuovi stipendi annui lordi che a decorrere dal 1° gennaio 1983 competono al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia purchè in servizio al 1 gennaio 1983 e l'art. 4 prevede la decorrenza dei benefici economici con tranches del 35%, 75% e 100% rispettivamente stabilita al 1° gennaio 1983, 1° gennaio 1984 e 1° gennaio 1985. L'art. 10 prescrive poi che i nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, ecc. ecc..

Stante il chiaro e tassativo disposto di quest'ultima disposizione, appare di tutta evidenza la volontà delle parti contraenti di fissare decorrenze diverse per le singole tranches; ciò che non contrasta, come sostiene il ricorrente, con la durata triennale dell'accordo ai sensi dell'invocato art. 13 della l. 93/83, secondo quanto peraltro ha chiesto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 851 del 20/11/86; Ad. plen. n. 3 dell'11/2/89; Sez. IV n. 697 del 19/10/1989) e di questa Corte (Sez. III n. 59676 del 30/6/86; 56586 del 14/1/91 e 65710 del 18/3/91).

Allorchè, infatti, il citato art. 13 ribadisce la durata triennale del contratto e fissa la decorrenza delle nuove normative dalla scadenza delle precedenti, non certamente vuole impedire la previsione, nell'ambito del contratto, di decorrenze diverse per le singole provvidenze, con la chiara conseguenza che, qualora ciò si verifichi, avranno valore, dalla data di scadenza della precedente normativa, soltanto quelle parti della nuova la cui decorrenza coinciderà con quella del contratto.

In altri termini, la scadenza triennale dell'accordo riguarda lo stesso nel suo complesso, ma non impedisce che, nel suo ambito, siano previste altre decorrenze con riferimento a determinate convenzioni.

Non può quindi ritenersi che i miglioramenti competano al personale dipendente che non risulta più essere in servizio alla data di decorrenza degli stessi, come chiaramente si argomenta della prevista incidenza sul trattamento di quiescenza dei soli importi effettivamente corrisposti (in servizio), non consentendo il tassativo disposto normativo, come sopra cennato, diversa soluzione interpretativa che quella, in armonia peraltro con il principio sancito dall'art. 43 del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (DPR 29/12/1973, n. 1092) che identifica la base pensionabile nell'ultimo stipendio o retribuzione integralmente percepiti in servizio.

Del resto non ignora il Collegio che diverse soluzioni risultano adottate per altri comparti ma trattasi di interpretazioni tutte basate su una diversa normativa contrattuale peraltro ritenuta costituzionalmente legittima (Corte cost. n. 441/89), per la quale gli scaglionamenti, nella piena autonomia riconosciuta a ciascun contratto (SS.RR. di questa Corte n. 9 -10 - 11/QM del

2/12/1994), potevano considerarsi mere rateizzazioni di un unico e complessivo beneficio, acquisito al patrimonio dei dipendenti fin dalla data iniziale di decorrenza giuridica dell'accordo.

Nè tampoco, come ha già chiarito, in un precedente analogo, questa Corte (sezione del controllo Stato - deliberazione n. 131/95), nella soggetta materia è dato ipotizzare un contrasto sul disposto dell'art. 10 il ripetuto DPR n. 69/84 con specifiche norme di legge o principi di omogeneizzazione posti dall'art. 4 della legge n. 93/1983, ai fini della sua (dell'art. 10) disapplicazione. Ciò in quanto la citata legge-quadro sul pubblico impiego ha posto principi attinenti esclusivamente all'organizzazione del lavoro e del rapporto di pubblico impiego e "non ha in alcun modo demandato alla contrattazione collettiva competenze in materia pensionistica.

Conclusivamente ritiene il Collegio che nel caso di specie il D.M. n. 4375 del 19/6/89 sopracitato di liquidazione della pensione con l'attribuzione della sola prima aliquota del 35% degli incrementi economici vigenti al 1°/1/83, non sia suscettibile della richiesta modifica migliorativa perchè conforme alla vigente normativa, essendo stato l'interessato collocato a riposo nello stesso anno e cioè prima della maturazione dei successivi incrementi stipendiali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando

RESPINGE

il ricorso indicato in epigrafe proposto dal sig. G. L..

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 e del 12 aprile 1995.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria